



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA
UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE "AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI"
CASERTA

Pubblicazione per estratto sommario, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale del 10/01/2013 n. 13, del Decreto di Ordinanza - Ingiunzione n. 83 del 8/05/2015

Ordinanza - Ingiunzione di pagamento ex art. 18 L.689/81 ss.mm.ii. ed ex art. 8 L.R. 13/1983 nei confronti del sig. Mastroianni Elio, in qualità di titolare dell'allevamento zootecnico bovino ed equino, sito nel Comune di San Gregorio Matese (CE) località "Serra Santa Croce", per il verbale di accertamento infrazione amministrativa n.19/2014 datato 28/05/2014, elevato dal Corpo Forestale dello Stato di Caserta Stazione di San Gregorio Matese (CE), per la violazione degli artt. 7 e 9, sanzionata dall'art. 35, comma 1 lettera a) della "Disciplina Tecnica Regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, etc.", approvata con Delibera di Giunta Regionale Campania n. 771 del 21/12/2012.

LA DIRIGENTE

Premesso che

- con nota, prot. n. 0409904 del 16/06/2014, il Settore "Ciclo Integrato delle Acque" (ora UOD 9 "Tutela dell'acqua e gestione della risorsa idrica") ha trasmesso alla scrivente UOD di Caserta il verbale di accertamento infrazione amministrativa n. 19/2014 datato 28/05/2014 del Corpo Forestale dello Stato di Caserta Stazione di San Gregorio Matese (CE), trasmesso con nota prot. n. 258 - Pos. VI^A - 1/2 del 28/05/2014, di cui al sopralluogo effettuato in data 22/05/2014 presso l'allevamento zootecnico bovino ed equino (nr. 69 bovini e nr. 1 equino), censito presso l'A.S.L. CE - Unità Operativa di Piedimonte Matese (CE) con codice 076CE034, sito in località agricola denominata "Serra Santa Croce" in agro del Comune di San Gregorio Matese (CE), accertando l'assenza del sito di stoccaggio del letame proveniente dall'allevamento costituito da nr. 69 capi bovini e n. 1 capo equino e, pertanto, lo stoccaggio del letame proveniente dagli allevamenti del bestiame avviene direttamente su terreno, in modo non idoneo, ovvero senza aver provveduto ad impermeabilizzare la platea e tenere tutti gli accorgimenti di cui alle disposizioni vigenti ed inoltre le vasche di stoccaggio dei liquami di origine zootecnica non sono presenti in azienda di cui alle disposizioni degli artt. 7 e 9 della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 771 del 21/12/2012;
- al medesimo verbale sono stati allegati rilievi fotografici e ortofoto aerea;
- il trasgressore è stato individuato nella persona del sig. Mastroianni Elio, titolare dell'allevamento zootecnico bovino ed equino, per la violazione degli artt. 7 e 9, sanzionata dall'art. 35, comma 1 lettera a) della Disciplina Tecnica Regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, approvata con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 771 del 21/12/2012 pubblicata sul BURC n. 80 del 31 dicembre 2012;
- ai sensi dell'art. 135 del decreto citato, non è consentito il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 L. 689/81 s.m.i.;
- il predetto verbale è stato redatto il 28/05/2014 e notificato nei termini di legge, ovvero il 28 maggio 2014.

ORDINA E INGIUNGE

al sig. Mastroianni Elio titolare dell'allevamento zootecnico bovino ed equino sita nel Comune di San Gregorio Matese località "Serra Santa Croce", il pagamento della sanzione amministrativa di € 1.000,00 (mille/00), oltre le spese di notifica, quantificate in euro 8,50 (otto/50), da effettuarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, per la violazione



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

CASERTA

degli artt. 7 e 9, sanzionata dall'art. 35, comma 1 lettera a) della "Disciplina Tecnica Regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, etc.", approvata con Delibera di Giunta Regionale Campania n. 771 del 21/12/2012 pubblicata sul BURC n. 80 del 31 dicembre 2012.

COMUNICA

Che, ai sensi dell'art. 135 comma 4 del D. Lgs. 152/06 s.m.i., non è ammesso, per tale violazione, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81.

Che decorsi inutilmente i termini fissati per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e ss.mm.ii.

Che il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181 IBAN IT 59 A076 0103 4000 0002 1965 181 intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli - (Sanzioni amministrative art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Sanzioni amministrative e danno ambientale) - inserendo nell'apposita causale il codice tariffa 0519; oppure tramite bonifico bancario IBAN IT40 I 01010 03593 000040000005 intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli - inserendo nell'apposita causale capitolo 168, numero e data del presente decreto - ingiunzione e il codice tariffa 0519 (Sanzioni amministrative art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Sanzioni amministrative e danno ambientale).

Che, dell'avvenuto pagamento, deve essere fornita prova entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica, alla Unità Operativa Dirigenziale "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" (già Settore TAP Ecologia), Centro Direzionale - via Arena - Località San Benedetto - 81100 Caserta, che ha emesso il presente provvedimento, mediante trasmissione dell'attestazione di avvenuto versamento anche a mezzo fax al nr. 0823/554250.

Che avverso il presente provvedimento di ingiunzione, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso il Tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;

Che sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii. e dall'art. 10 della L.R. n. 13 del 10/01/1983, l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, può richiedere la rateizzazione del pagamento a questa Amministrazione, che si riserverà di decidere in merito.

Modalità di notifica

La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di notifica è quella del timbro postale. Il presente atto sarà consegnato alle Poste Italiane S.p.A. per gli adempimenti previsti, per cui lo stesso sarà notificato a norma di legge.

Modalità di pubblicità e trasparenza

Il presente provvedimento di irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 13 del 10/01/1983, è inviato al Presidente della Giunta Regionale della Campania, che ne disporrà la pubblicazione per estratto sommario nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

I dati dell'autore della violazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 13/1983, saranno raccolti nello schedario dei trasgressori, istituito presso la Giunta Regionale della Campania, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione, in caso di successive infrazioni.

Lo stesso è inoltrato, per opportuna conoscenza, al Corpo Forestale dello Stato di Caserta Stazione di San Gregorio Matese (CE).

dr.ssa Norma Naim



Documento firmato da:
NORMA NAIM
REGIONE
CAMPANIA/03516070632